

## **Regolamento del Comitato Cantonale del PS Ticino**

### **Art. 1 Generalità**

Il Comitato Cantonale (CC) è l'organo deliberativo e decisionale più importante dopo il Congresso e la Conferenza Cantonale. Le sue decisioni sono vincolanti per gli altri organi del partito, ad eccezione del Congresso e della Conferenza cantonale.

Il suo funzionamento è regolamentato dagli artt. 18-26 dello statuto.

### **Art. 2 Composizione e compiti**

La composizione del CC è definita dallo statuto. Gli organi sezionali e regionali devono designare entro un mese dal rinnovo del CC i sostituti dei delegati sezionali e dei presidenti regionali.

I compiti del CC sono definiti all'art. 26 dello statuto.

### **Art. 3 Ufficio presidenziale del CC**

Ogni 4 anni, dopo il Congresso ordinario, il CC elegge un proprio ufficio presidenziale composto da presidente, vicepresidente e segretario. Esso prepara e convoca, d'intesa con la Direzione, le sedute, ne dirige i lavori e ne cura la verbalizzazione.

### **Art. 4 Convocazione**

Il CC si riunisce sulla base di un calendario periodico su decisione del suo ufficio presidenziale, su richiesta della Direzione o di 20 suoi membri.

Salvo casi urgenti, i membri del CC sono convocati con almeno sette giorni d'anticipo, di regola mediante la posta elettronica. La documentazione sarà disponibile sul sito internet del partito e, a richiesta, in formato cartaceo.

La seduta è aperta ai media, salvo decisione contraria dell'ufficio presidenziale del CC.

### **Art. 5 Esame dei mandati**

All'entrata della sala viene istituito un posto di controllo dei mandati. Ogni membro riceve una carta di voto dopo essersi iscritto nella lista delle presenze.

### **Art. 6 Apertura del CC**

In apertura il CC procede all'elezione degli scrutatori e all'approvazione del verbale della seduta precedente, nonché dell'ordine del giorno.

**Art. 7 Trattande**

Il CC può deliberare soltanto sugli oggetti all'ordine del giorno. Su oggetti "eventuali" si esprime a titolo consultivo.

Nel termine di dieci giorni prima della seduta prevista dal calendario i membri del CC possono presentare all'ufficio presidenziale del CC richieste di oggetti da mettere all'ordine del giorno corredate dall'eventuale documentazione annessa.

Nel termine di cinque giorni prima della seduta i membri del CC e la direzione possono presentare mozioni ed emendamenti. Coloro che presentano una mozione hanno il diritto di esporla prima che la discussione sulla stessa abbia inizio. La direzione è incoraggiata ad esprimere la propria posizione su mozioni ed emendamenti, presentandola se possibile per iscritto all'ufficio presidenziale del CC.

Se le mozioni o gli emendamenti giungono oltre il termine di 5 giorni possono essere discussi dal CC solo con l'accordo di almeno i 2/3 dei membri presenti.

**Art. 8 Diritto di voto e di parola**

Il diritto di parola spetta sia ai membri del CC che agli iscritti e simpatizzanti del PS non membri, il diritto di voto è invece prerogativa esclusiva dei membri del CC.

In caso di mancanza di tempo l'ufficio presidenziale del CC può introdurre una limitazione della durata degli interventi. Gli oratori si annunciano anticipatamente presso l'ufficio presidenziale. Ogni oratore può richiedere la parola una seconda volta sullo stesso oggetto. Oratori che non hanno ancora preso la parola hanno la precedenza.

**Art. 9 Votazioni**

Le votazioni avvengono per alzata di mano o, se richiesto da un quinto dei presenti, per voto nominale o a scrutinio segreto.

Nel caso di votazioni a scrutinio segreto si procede compilando per iscritto le schede di votazione, le quali vengono poste nell'urna ufficiale. Il conteggio avviene fuori dalla sala ad opera degli scrutatori. L'ufficio presidenziale del CC sorveglia il conteggio e comunica il risultato al CC. L'ufficio presidenziale del CC e gli scrutatori sono tenuti a mantenere segreti i risultati fino all'annuncio al CC.

Per le votazioni vale la maggioranza semplice, se non specificato diversamente. In caso di parità l'oggetto è respinto. L'ufficio presidenziale del CC richiede il conteggio dei voti, quando una maggioranza non è univocamente riconoscibile oppure quando lo stesso viene richiesto dal CC.

**Art. 10 Procedura di voto specifica**

Prima della votazione l'ufficio presidenziale del CC comunica ai presenti il testo delle varie proposte presentate sullo stesso oggetto e propone in quale modo si debba votare. Obiezioni al riguardo sono evase immediatamente.

Gli emendamenti alla proposta vanno sottoposte al voto prima del voto sulla proposta stessa.

Se vi sono due proposte in contrasto tra loro, esse sono messe in votazione alternativa e il CC adotta quella che ottiene la maggioranza. Se vi sono più di due proposte in contrasto tra loro, il CC procede per votazione eventuale eliminando via via quelle che ottengono meno voti positivi fino ad ottenere due proposte da poi sottoporre a votazione alternativa.

**Art. 11 Elezioni**

Le elezioni avvengono sempre a scrutinio segreto, salvo accordo unanime dei membri presenti di procedere diversamente.

Per il resto si applicano gli artt. 12-14 dello statuto.

**Art. 12 Referendum interno**

Il CC può decidere, alla maggioranza assoluta dei suoi membri, di sottoporre a referendum interno le decisioni di sua spettanza, escluse nomine e candidature (referendum del CC).

Tutte le decisioni del Congresso, della Conferenza Cantonale e del Comitato Cantonale, escluse le nomine e le candidature, possono essere sottoposte a referendum interno su richiesta di almeno un quinto del totale degli iscritti, presentata all'Ufficio presidenziale del CC entro 30 giorni dalla decisione contestata (referendum degli iscritti).

I promotori del referendum degli iscritti possono chiedere all'Ufficio presidenziale del CC di inviare entro 10 giorni dalla decisione, a loro spese, una copia della domanda di referendum a tutti gli iscritti; ogni giorno di ritardo di questo invio allunga di un giorno il termine di 30 giorni per la raccolta delle adesioni al referendum degli iscritti.

L'Ufficio presidenziale del CC verifica in breve tempo la riuscita del referendum.

Se il referendum riesce, d'intesa con i promotori l'ufficio presidenziale del CC definisce il quesito referendario che figurerà sulla scheda di voto, stabilisce i termini entro cui il referendum deve svolgersi, designa un ufficio referendario formato da un membro dell'Ufficio presidenziale del CC, da un rappresentante del SI' e da uno del NO.

L'ufficio referendario sovrintende all'allestimento del materiale di voto (scheda recante la domanda e busta). Esso redige le istruzioni di voto e controlla l'invio agli iscritti del materiale e delle istruzioni di voto accompagnati da una busta risposta. Per le votazioni referendarie vale la maggioranza semplice. In caso di parità l'oggetto è respinto.

Scaduti i termini di voto l'ufficio referendario procede all'apertura delle buste, allo spoglio delle schede, alla determinazione del risultato. Esso redige il verbale di spoglio che viene trasmesso all'ufficio presidenziale del CC.

L'ufficio presidenziale del CC prende atto del verbale dell'ufficio referendario e proclama i risultati del referendum.

#### **Art. 13 Conferenza cantonale**

Il Comitato Cantonale può decidere di riunirsi nella forma della Conferenza Cantonale. In questo caso la seduta, oltre che ai membri del Comitato Cantonale, è aperta alla partecipazione di tutti gli iscritti e simpatizzanti del PS.

Su richiesta di almeno un ventesimo degli iscritti al PS o di un decimo delle Sezioni corredata dagli argomenti da trattare il Comitato Cantonale deve riunirsi nella forma della Conferenza Cantonale.

La Conferenza Cantonale è convocata con almeno quindici giorni di anticipo.

Le risoluzioni della Conferenza Cantonale sono sottoposte al voto degli iscritti presenti ed adottate alla maggioranza semplice dei votanti. Esse sono vincolanti per il partito.

Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni previste per il CC.

#### **Art. 14 Competenza procedurale**



In caso di dubbi durante le procedure decide in modo definitivo l'ufficio presidenziale del CC.

**Art. 15 Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione. Esso abroga il regolamento precedente.

In caso di contrasto con lo statuto fa stato quanto previsto da quest'ultimo.

**Note di versione:**

Revisione totale novembre 2017, accettazione al CC del 22 novembre 2017